Penale Sent. Sez. 5 Num. 38161 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 23/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Presenzini Mattoli Valmiro nato a Foiano della Chiana il 22/08/1953
avverso la sentenza del 03/02/2026 della Corte d'appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabiola Furnari che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie ed il rigetto nel resto
Letta la memoria del difensore del ricorrente con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2026, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva ritenuto Valmiro Presenzini Mattoli colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, consumata a danno della srl Scuderia Proteam, dichiarata fallita il 4 febbraio 2014, per avere distratto (capo A2), dal patrimonio della stessa, somme risultanti in cassa per un totale di euro 23.557,01.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. Massimiliano Manzo, articolando le proprie censure in tre motivi.

2.1. Con il primo complesso motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione della condotta nell'ipotesi della bancarotta preferenziale.

La Corte di merito aveva fatto riferimento, per negare la bancarotta preferenziale, allo stato, di decozione, della società al momento della restituzione dei finanziamenti ricevuti e non a quello in cui la stessa versava (ancora *in bonis*) al momento del loro versamento.

La giurisprudenza di legittimità aveva precisato come solo i finanziamenti fatti in un momento di crisi finanziaria potevano considerarsi inquadrabili nel capitale di rischio ai sensi dell'art. 2467 cod. civ.

La Corte, in fatto, aveva osservato come i predetti finanziamenti, comparendo solo nella situazione contabile del 31 dicembre 2011, dovessero riferirsi a tale annualità, quando, sempre secondo la Corte, il dissesto era già conclamato, posto che il patrimonio netto era risultato negativo.

Ma tale ricostruzione era stata fatta in violazione dei principi generali in tema di onere della prova posto che non era la difesa a dover dimostrare che i finanziamenti erano stati, invece, concessi in anni precedenti al 2011, ma la pubblica accusa.

Peraltro, lo stesso curatore fallimentare aveva affermato di non avere potuto accertare l'anno o gli anni in cui i predetti finanziamenti erano stati effettivamente corrisposti.

Mancava pertanto la prova di uno degli elementi oggettivi del reato ascritto al prevenuto.

Quanto poi al fatto che lo squilibrio economico finanziario della società risalisse anch'esso all'anno 2011, i giudici del merito lo avevano solo assertivamente affermato, non tenendo neppure conto del fatto che il curatore aveva ricordato come il patrimonio netto della medesima fosse divenuto negativo soltanto nel corso del 2012.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla prova che i prelievi effettuati dalle casse sociali fossero attribuibili proprio all'imputato.

Lo si era dedotto dal solo fatto che egli ne era l'amministratore unico e ne possedeva le quote nella percentuale del 98 %.

Anche il curatore aveva affermato di non avere prova del fatto che fosse stato proprio il prevenuto ad operare quei prelievi.

Doveva poi considerarsi che l'imputato aveva acquistato le predette quote della società soltanto il 20 gennaio 2011.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla durata delle pene accessorie fallimentari fissate in anni due senza motivazione alcuna.

Un vizio motivazionale che la Corte d'appello non aveva sanato.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Fabiola Furnari, ha inviato requisitoria scritta in cui ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie ed il rigetto nel resto.

4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato non merita accoglimento.

1. Il primo motivo, oltre ad essere versato in fatto, risulta privo di fondamento concreto.

Non vi è stata infatti – nell'affermazione dei giudici del merito circa la data della corresponsione dei prestiti – alcuna inversione dell'onere della prova posto che era un dato che emergeva dal complesso contabile della fallita.

Contabilità che, sul punto, non è stata ritenuta ideologicamente falsa. Né l'imputato lo ha mai affermato.

Del resto, se si tratta di "finanziamenti dei soci" e se l'imputato ha acquisito le quote solo il 20 gennaio 2011 si deve, anche sul piano logico, ritenere che siano stati erogati proprio nel 2011.

Quanto alla riconducibilità anche del dissesto finanziario al medesimo anno, al 2011, si deve ricordare come i giudici del merito abbiano non illogicamente affermato che la perdita del patrimonio netto era emersa dalla situazione contabile del 31 dicembre 2011 e che, pertanto, lo stato di irreversibile crisi si era manifestato proprio in quell'anno, così che i finanziamenti dei soci erano stati effettuati proprio al fine di tamponare la crisi, peraltro non riuscendovi visto il risultato economico gravemente negativo di fine 2011.

Si è infatti anche da ultimo ribadito che integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società per azioni che rimborsi, in violazione della regola della postergazione di cui all'art. 2467 cod. civ., dettata nell'ambito della disciplina relativa alle società a responsabilità limitata, ma applicabile a qualunque tipo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

società, a norma dell'art. 2497-quinquies cod. civ., un finanziamento effettuato dal socio in presenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, lo stesso va equiparato ad un conferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispetto al pagamento degli altri creditori (Sez. 5, n. 7052 del 13/11/2025, dep. 2026, Misuraca, Rv. 289459 – 01 e prima ancora Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, Mascellani, Rv. 271775 – 01 e Sez. 5, n. 50188 del 10/05/2017, Rv. 271775 – 01).

2. Quanto alla prova del fatto che i prelievi in questione fossero riconducibili all'imputato, come contestato nel secondo motivo di ricorso, la considerazione che egli ne fosse all'epoca l'amministratore unico (e, per vero, lo fosse fin dalla costituzione della società) e che non emerge vi fossero altri soggetti (e neppure lo è stato prospettato) autorizzati ad operare sui conti bancari della società, rende del tutto superflua ogni possibile ulteriore indagine e certa la riconducibilità dei prelievi all'imputato.

3. La durata delle pene accessorie fallimentari – oggetto del terzo motivo di ricorso – non può dirsi solo apparentemente motivata.

Il Tribunale (dal cui giudizio sul punto la Corte non si era discostata, osservando comunque che la durata era minima e che l'appello era generico sul punto), infatti, l'aveva fissata nella medesima misura della pena principale, dopo che la stessa era stata ridotta per le circostanze attenuanti generiche. Così implicitamente richiamando i medesimi criteri, di cui all'art. 133 cod. pen., adottati per commisurare, appunto, la pena principale.

Così da doversi escludere che la durata delle pene accessorie derivasse dalla applicazione dell'art. 37 cod. pen.

4. Al complessivo rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 23 settembre 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini — Rosa Pezzullo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale